

Informativa per la clientela di studio

N. 188 del 17.12.2014

*Ai gentili Clienti
Loro sedi*

OGGETTO: IVA 2013: il pagamento entro il 29 dicembre esclude il reato

*Il prossimo **29 dicembre 2014** (il 27 dicembre cade di sabato) rappresenta il termine ultimo per la liquidazione e il versamento dell'acconto IVA 2014. Il suddetto termine rappresenta inoltre il termine ultimo per il versamento **dell'IVA risultante dalla Dichiarazione 2014 (periodo d'imposta 2013)**, onde **evitare sanzioni penali** qualora l'imposta non versata fosse superiore a euro 50.000.*

Premessa

L'art. 10 ter, D.Lgs. 74/2000 dispone quanto segue:

*"La disposizione di cui all'articolo 10-bis – **omesso versamento ritenute** - si applica, nei limiti ivi previsti, anche a chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale, entro il termine per il versamento **dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo**".*

Gli elementi necessari per la configurazione del delitto, sono individuati:

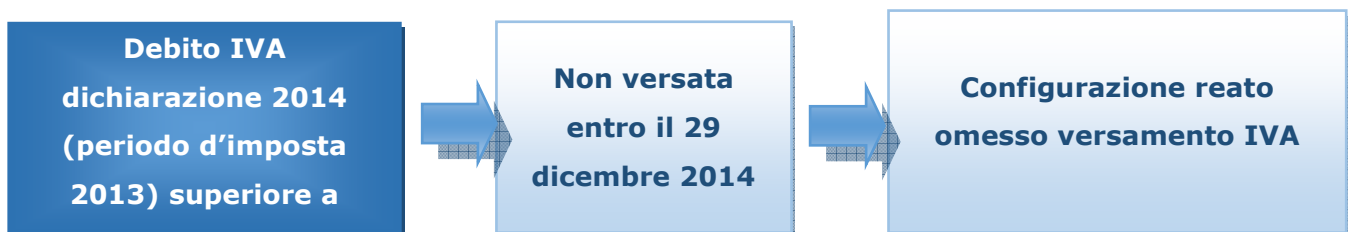
- nella **presentazione della dichiarazione IVA** da cui risulti indicato un saldo Iva di importo superiore a 50.000,00 euro;
- **mancato versamento entro il termine di versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo.**

La **presentazione della dichiarazione** è il presupposto ineludibile ai fini integrativi del reato, anche perché il dato letterale della norma si riferisce a *"chiunque non versa l'imposta sul valore aggiunto, dovuta in base alla dichiarazione annuale"*.

Anche motivi legati all'impostazione sistematica del dato normativo inducono a ritenere che sia necessaria la presentazione della dichiarazione: il mancato versamento dell'imposta, laddove non venga presentata la dichiarazione Iva, è già previsto e sanzionato dall'art. 5 del D.Lgs. n. 74/2000 ("Omessa dichiarazione").

Di conseguenza, una diversa interpretazione porterebbe ad una inammissibile sovrapposizione tra la fattispecie de qua e quella ex art. 5, D.Lgs. 74/2000.

La dichiarazione, affinché risulti idonea ai fini integrativi dell'ipotesi in esame, **è necessario che sia presentata in maniera fiscalmente valida**. Se ciò non avviene, essa dovrà essere considerata omessa e, in tal caso, è integrabile, eventualmente, il delitto ex art. 5, D.Lgs. 74/2000. Per quanto riguarda il **secondo elemento costitutivo del reato**, l'art. 10-ter in materia d'IVA prevede che, **la rilevanza penale degli omessi versamenti si verifica solo laddove questi si protraggano fino al termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo di imposta successivo (27 dicembre)**.



OSSERVA - Va rilevato che il reato si ritiene comunque commesso anche se successivamente al 29 dicembre 2014 il contribuente provveda a regolarizzare il versamento.

OSSERVA - Il versamento effettuato "dopo il 29 Dicembre", non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell'attenuante **prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000**, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l'applicazione delle pene accessorie.

Esempio

Da un punto di vista pratico, a titolo esemplificativo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2013 (periodo d'imposta 2012) con un debito superiore a 50.000,00, senza effettuare il relativo versamento o comunque effettuare un versamento parziale che riduceva il debito al di sotto della soglia di punibilità, si è consumato il reato di omesso versamento dell'IVA lo scorso 27 dicembre 2013.

Allo stesso modo, per chi aveva presentato la Dichiarazione IVA 2014 (periodo d'imposta 2013) con un debito superiore a 50.000,00, senza provvedere a versare quanto dovuto o comunque ad

effettuare un versamento parziale che riduca il debito al di sotto della soglia di punibilità, il reato di omesso versamento dell'IVA si configurerà il **29 dicembre 2014**.

Sanzioni

La sanzione prevista è la **reclusione da sei mesi a due anni** e alla sentenza di condanna conseguono, oltre alla pena principale, le pene accessorie stabilite dall'art. 12, comma 1, del D.Lgs. n. 74/2000.

Il versamento effettuato "dopo il 29 Dicembre", non esclude la configurazione del reato, però il soggetto attivo può usufruire dell'attenuante **prevista dall'art. 13 del D.Lgs. n. 74/2000**, norma che prevede la diminuzione fino ad un terzo della pena principale prevista ed esclude l'applicazione delle pene accessorie.

Secondo la giurisprudenza di legittimità prevalente, al fine di ottenere, la riduzione della pena, è **necessario che l'estinzione integrale del debito avvenga prima dell'apertura del dibattimento**. In concreto, quindi, per beneficiare dell'attenuante il contribuente dovrà estinguere le rate prima di tale udienza.

Distinti saluti

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse..... 